

## COMUNE DI PIOVA' MASSAIA

### TITOLO 01

#### FONDAMENTO

##### ART. 01

#### IL COMUNE DI PIOVA' MASSAIA

01. IL COMUNE DI PIOVA' MASSAIA E' L'ENTE LOCALE CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA'. NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO. E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

##### ART. 02

#### IL TERRITORIO E LA SEDE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIOVA' MASSAIA SI ESTENDE PER 1080 ETTARI ED E' CONFINANTE CON I COMUNI DI PIEA, CUNICO, MONTIGLIO, COCCONATO, PASSERANO MARMORITO E CERRETO LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE

DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

02. LA SEDE COMUNALE E' IL PALAZZO DEL MUNICIPIO IN ESSO SI SVOLGONO LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DELLE COMMISSIONI, SALVO CHE ESIGENZE PARTICOLARI RENDANO OPPORTUNE RIUNIONI IN ALTRO LUOGO

##### ART. 03

#### LE FINALITA'

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA' DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE. ASSICURA LA PROMOZIONE DEI VALORI CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICI E POLITICI CHE COSTITUISCONO IL SUO PATRIMONIO DI STORIA E DI TRADIZIONI OPERA AFFINCHE' ESSO CONSERVI, NEL PROCESSO DI SVILUPPO E RINNOVAMENTO, L'IDENTITA' ORIGINARIA ED I CARATTERI DISTINTIVI PROPRI DELLA SOCIETA' CIVILE CHE LO COMPONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE ALL'AMMINISTRAZIONE.

### TITOLO 02

#### COMPITI

##### ART. 04

#### LE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI POLITICHE, NORMATIVE. DI GOVERNO E AMMINISTRATIVE NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', IN CONFORMITA' A

QUANTO STABILITO DALLA LEGGE.

02. LE FUNZIONI PROPRIE, DELLE QUALI IL COMUNE HA PIENA TITOLARITA',SONO ESERCITATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI E, PER QUELLE CHE ESTENDONO I LORO EFFETTI AD ALTRE COMUNITA', DAGLI ACCORDI E ISTITUTI CHE ORGANIZZANO E REGOLANO I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE STESSE.

ART. 05

LE FUNZIONI DELEGATE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE DELEGATE O SUBDELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ED INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA' ADOTTANDO LE MODALITA' PREVISTE DAL SUO ORDINAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME STABILITE, PER QUESTI INTERVENTI, DALLE LEGGI CHE REGOLANO ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 06

I SERVIZI STATALI

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE. DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

ART. 07

LA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

TITOLO 03

ORGANI

ART. 08

GLI ORGANI ELETTIVI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE STABILITO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, E' DISCIPLINATO DA REGOLAMENTO.

CAPO 01

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 09

IL RUOLO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COMUNITA', NE DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICA-AMMINISTRATIVO
02. IL CONSIGLIO HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE

ART. 10

L'ELEZIONE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE
02. IL CONSIGLIO COMUNALE. DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, PUO' ADOTTARE ATTI URGENTI E IMPROROGABILI

ART. 11

LE COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA SULLE MATERIE ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NEI REGOLAMENTI.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA, LEGALITA' E IMPARZIALITA'.
03. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE NONCHE' DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 12

LA CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI.
02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALMENO DUE VOLTE L'ANNO: PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO CON ALLEGATO BILANCIO PLURIENNALE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE.
03. PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:
  - A) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, CHE FISSA ALTRESI' IL GIORNO DELLA SEDUTA;
  - B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI; IN QUESTO CASO LA SEDUTA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA TALE RICHIESTA;
04. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI AVVIENE CON AVVISO SCRITTO, CONTENENTE L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO ELETTO DEI CONSIGLIERI ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE
05. NELL'AVVISO DEVONO ESSERE NOTIFICATO GIORNO, E ORA DELL'EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE IN TALE ULTIMA IPOTESI E' NECESSARIO

CHE L'AVVISO VENGA RINNOVATO E NOTIFICATO AI CONSIGLIERI NON INTERVENUTI NELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

#### ART. 13

##### I CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO IL POPOLO ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' DI OPINIONE E DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

02. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE AD UNA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, O ABBIANO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, A CONDIZIONE CHE LA LORO POSIZIONE SIA REGISTRATA A VERBALE.

03. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LA PROCEDURA STABILITA DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI:

- ESERCITARE L'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO;
- PRESENTARE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO INTERROGAZIONI, MOZIONI E PROPOSTE DI RISOLUZIONI.

04. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE NELLA ELEZIONE A TALE CARICA HA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IL CONSIGLIERE ANZIANO ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA TALI FUNZIONI IL CONSIGLIERE CHE, TRA I PRESENTI, RISULTA "ANZIANO" SECONDO I REQUISITI SOPRA PRECISATI.

05. IL CONSIGLIERE CHE PER MOTIVI PERSONALI, DI PARENTELA, PROFESSIONALI O DI ALTRA NATURA ABBA INTERESSE AD UNA DELIBERAZIONE, DEVE ASSENTARSI DALL'ADUNANZA PER LA DURATA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE, RICHIEDENDO CHE SIA FATTO CONSTARE A VERBALE.

06. LE DIMISSIONI DALLA CARICA SONO PRESENTATE DAI CONSIGLIERI AL SINDACO, PER ISCRITTO. SONO COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNI DELLA SUCCESSIVA ADUNANZA DEL CONSIGLIO. SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E DA TALE MOMENTO SONO IRREVOCABILI.

07. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

#### ART. 14

##### I GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPO, SECONDO QUANTO PREVISTI NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DI DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. LA COMUNICAZIONE DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA SOTTOPONIBILI A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, E' DATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IN MUNICIPIO.

ART. 15

LE COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DELLE MINORANZE.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO SEMPRE ASSISTERE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI.

CAPO 02

GIUNTA COMUNALE

ART. 16

LA COMPOSIZIONE E L'ELEZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO. CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI, CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CHE ESSA SI PROPONE DI SEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.

02. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA, O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

ART. 17

LE COMPETENZE

01. LA GIUNTA COMUNALE COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI DETTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E UNIFORMA LA PROPRIA AZIONE CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA DA ESSO ESPRESSI.

03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITA' DI INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERE CONSILIARI.

04. LA GIUNTA PERSEGUE. NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE D'AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO L'INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO. LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA ELETTA

ART. 18

LA DECADENZA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI TRE DEI SUOI COMPONENTI.

02. NEL CASO ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PRESENTI UNA

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA. IL SINDACO CONVOCA L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER DISCUTERLA ENTRO I TERMINI DI LEGGE.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.

04. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA NUOVA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE PROPOSTE. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.

05. LE DIMISSIONI DALLA CARICA SONO PRESENTATE DAGLI ASSESSORI O DAL SINDACO PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE. SONO COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SUCCESSIVA ADUNANZA DEL CONSIGLIO SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

### CAPO 03

#### DELIBERAZIONI

#### ART. 19

#### LE DELIBERAZIONI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO. IN SEDE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONSIGLIO DELIBERA VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO MEMBRI.

02. AI FINI DELLA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI I COMPONENTI L'ORGANO CHE DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTO SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L'ADUNANZA (MA NON NEL NUMERO DEI VOTANTI), MENTRE I COMPONENTI CHE ESCONO DALLA SALA DELLE RIUNIONI PRIMA DELLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO RICHIESTO PER RENDERE LEGALE L'ADUNANZA.

03. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA. CON VOTAZIONE PALESE SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI PERSONE O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTE SVOLTA.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

05. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SONO CURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE. IL SEGRETARIO NON PARTECIPA ALLE SEDUTE. QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE,

DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL CONSIGLIERE ANZIANO. I  
VERBALI DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE,  
DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' E DAL SEGRETARIO COMUNALE.  
07. I RISPETTIVI MEMBRI ANZIANI PRESIDONO LE SEDUTE IN ASSENZA DEL  
SINDACO E DEL VICESINDACO.

CAPO 04  
SINDACO  
ART. 20  
IL RUOLO

01. IL SINDACO. NELLE FUNZIONI DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA L'ENTE E LA COMUNITA' E PROMUOVE DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE IL PROGRESSO E IL BENESSERE DEI CITTADINI.
02. QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' L'INTERPRETE UFFICIALE DEGLI INDIRIZZI DALLO STESSO ESPRESSI E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI
03. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NE ESPRIME L'UNITA' D'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
04. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO SOVRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE. SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.
05. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATI DAL PRESENTE STATUTO E DISCIPLINATI DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA, E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE ANNESSE ALL'UFFICIO
06. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI
07. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.
08. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO INNANZI AL PREFETTO.

ART. 21  
LE ORDINANZE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA. DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.
02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI; LA LORO EFFICACIA, LIMITATA NEL TEMPO,

NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

03. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE. ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO TUTELANDO, SE POSSIBILE, IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO E ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATA.

04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 22

##### LE DELEGHE

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DI DETERMINATE FUNZIONI SECONDO MODALITA' DEFINITE CON REGOLAMENTO.

02. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.

03. IL CONFERIMENTO O LA REVOCA DELLE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI VIENE COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL PROVVEDIMENTO.

#### ART. 23

##### IL VICESINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICESINDACO. 02 NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICESINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO.

#### TITOLO 04

##### ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

##### CAPO 01

##### AMMINISTRAZIONE

#### ART. 24

##### I CRITERI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA. DI PARTECIPAZIONE, DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. I CARATTERI ESSENZIALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE SONO: L'AUTONOMIA, LA FUNZIONALITA', L'EFFICIENZA E L'ECONOMICITA' DI GESTIONE, FONDATE SU PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI.

03. L'ATTUAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SI ESPLICA MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI, OBIETTIVI E PROGRAMMI.



## ART. 25

### IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO, ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA'

ASSICURA LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE. AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO. DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA ULTERIORI FUNZIONI DISCIPLINATE DAI REGOLAMENTI ED IN PARTICOLARE:

A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

B) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ED HA LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO;

C) ASSICURA. ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

D) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE.

## ART. 26

### IL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA, E DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE RECEPENDO GLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

02. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE, LA RESPONSABILIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE AL

FINE DI GARANTIRE IL MIGLIOR SERVIZIO AI CITTADINI.

## CAPO 02

### SERVIZI

## ART. 27

### I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E L'ATTIVITA' RIVOLTA A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI

ISTITUZIONE, A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO, SECONDO LE INDICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

04. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI

UTENTI, NEL RISPETTO DELL'ECONOMICITA' E DELL'EFFICIENZA.

ART. 28

LA GESTIONE ASSOCIATA

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU'

APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. SI IMPEGNA NEGLI ORGANISMI SOVRACCOMUNALI COSTITUITI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SOCIALMENTE RILEVANTI, QUALI ACQUEDOTTO, SMALTIMENTO RIFIUTI, SANITA', SCUOLA, TRASPORTI.

CAPO 03

FORME ASSOCIATIVE

ART. 29

LA COOPERAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI.

02. COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' ED AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

03. LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, DISCIPLINATE DALLA LEGGE (CONVENZIONI, CONSORZI, UNIONE DI COMUNI, ACCORDI DI PROGRAMMA) , SONO INDIRIZZATE ALLA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI, NONCHE' PREORDINATE ALLA FUSIONE CON ALTRI COMUNI.

ART. 30

LA FUSIONE DI COMUNI

01. IL COMUNE DI PIOVA' MASSAIA TENDE ALLA PROMOZIONE DI ATTIVITA' MIRATE ALLA FUSIONE CON ALTRI COMUNI CONTERMINI ALLO SCOPO DI CREARE CONDIZIONI IDONEE A VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE, ED AMBIENTALE, E DI PROGETTARE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE POPOLAZIONI E DEL TERRITORIO, SUPERANDO I LIMITI IMPOSTI ALL'AZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA DAGLI AMBITI DEL TERRITORIO.

TITOLO 05

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 31

LE NORME GENERALI 01 L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.

02. CON APPOSITO REGOLAMENTO SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

ART. 32

IL BILANCIO

01. IL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE. CORREDATO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE, VIENE PROPOSTO DALLA GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO PER L'APPROVAZIONE.

02. LA GIUNTA GESTISCE IL BILANCIO E NE RIFERISCE I RISULTATI AL CONSIGLIO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI E OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI. OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

ART. 33

IL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRAINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, CURA L'AFFIDAMENTO DEI BENI IMMOBILI. IL CONSIGLIO NE DISPONE L'ACQUISIZIONE E L'ALIENAZIONE.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DEL COMUNE.

ART. 34

IL REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO ELEGGE IL REVISORE DEI CONTI PRESCELTO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, OPPURE NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, OPPURE NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DEI CONTI ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE PROPONE PROVVEDIMENTI E MISURE DA ADOTTARSI PER CONSEGUIRE L'EFFICIENZA, L'ECONOMICITA' E LA PRODUTTIVITA' DELLA GESTIONE. AL RIGUARDO PUO' ESSERE SENTITO DAL CONSIGLIO E DALLE COMMISSIONI

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI, SPECIFICANDONE LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA. CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO

04. IL REGOLAMENTO DEFINIRA' INOLTRE LE MODALITA' E I LIMITI ENTRO I QUALI IL REVISORE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI. AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE; NE DISCIPLINERA' PURE I CASI DI REVOCA E DI DECADENZA.

ART. 35

## IL CONTROLLO DI GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA. SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE.

## ART. 36

### LA TESORERIA

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO AD UN ISTITUTO DI CREDITO DI COMPROVATA EFFICIENZA E FUNZIONALITA'.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

## TITOLO 06

### PARTECIPAZIONE

#### CAPO 01

#### INIZIATIVA POPOLARE

## ART. 37

### I PRINCIPI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA

02. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI INTERESSATI SU SPECIFICI PROBLEMI.

## ART. 38

### LE ISTANZE, LE PETIZIONI, LE PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE. POSSONO INOLTRE RIVOLGERE PETIZIONI PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE POSSONO INFINE AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI.

02. ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DEVONO ESSERE FIRMATE DA TUTTI I PROPONENTI.

03. LA GIUNTA DECIDE SU ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, VALUTANDO SE COMPORTINO DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE

DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI .POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.

04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI AMMESSE, ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.

05. LE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ISTANZA. PETIZIONE, PROPOSTA SONO DISCIPLINATE DA REGOLAMENTO.

ART. 39

IL REFERENDUM

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI RILEVANZA GENERALE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE. CON ESCLUSIONE DELLE MATERIE ATTINENTI TRIBUTI, TARIFFE, NOMINE E MATERIE CHE SIANO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

02. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 25 PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO FISSA I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

04. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO CHE ACCOLGA LE RISULTANZE REFERENDARIE.

CAPO 02

INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

ART. 40

IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO, SECONDO MODALITA' DEFINITE DA REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE, GLI ENTI E LE AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEVONO INTERVENIRVI.

03. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

04. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI' ESAMINARE QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 41

IL DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO MODALITA' DEFINITE DA REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO: QUESTO DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

#### ART. 42

##### LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI. AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI LA PUBBLICITA'.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI

#### ART. 43

##### L'ALBO PRETORIO

01. LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE. DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' E LA FACILITA' DI LETTURA

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DEL MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

#### CAPO 03

##### ASSOCIAZIONISMO

#### ART. 44

##### LA VALORIZZAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE, NELLE FORME REGOLAMENTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 45

##### L'INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONE E AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE CHE TECNICO-PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVA.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI, PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE,

DEVONO FARNE RICHIESTA SCRITTA, PRESENTANDO IL PROPRIO STATUTO E L' ATTO COSTITUTIVO

ART. 46

LA PARTECIPAZIONE

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

TITOLO 07

NORME FINALI

ART. 47

LO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E' L' ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE L' ESERCIZIO DELL' AUTONOMIA DEL COMUNE DI PIOVA' MASSAIA NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AI PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA COMUNITA' RAPPRESENTATA.

ART. 48

LA REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L' ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALLA LEGGE.

LE RELATIVE PROPOSTE VENGONO DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ED INVIATE IN COPIA AI CONSIGLIERI, DANDO PUBBLICO AVVISO DEL DEPOSITO ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL' ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. E' AMMESSA L' INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IN QUARTO DEGLI ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO, ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLO.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE PER TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO EFFETTIVA ED AMPIA CONOSCENZA.

ART. 49

I REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE. SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE VENGONO APPROVATI, MODIFICATI, ABROGATI DAL CONSIGLIO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. L' INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE E A CIASCUN CONSIGLIERE.

03. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, E IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

04. I REGOLAMENTI NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I

REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO.

ART. 50

LE DISPOSIZIONI FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

REGIONE PIEMONTE.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO.

04. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ATTUALI DEL COMUNE PURCHE' COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.